



**CIRCOSCRIZIONE "MARIA AUSILIATRICE" PIEMONTE E VALLE D'AOSTA  
ECONOMATO ISPETTORIALE**

# **COLLEGI UNIVERSITARI SALESIANI**

**REGOLAMENTO**

#### **ART. 1 - IDENTITÀ**

- 1.1 Il collegio universitario, gestito dalla Comunità Salesiana, in continuità col sistema educativo di don Bosco “atto a formare buoni cristiani ed onesti cittadini”, intende offrire a giovani studenti lontani dalla famiglia, un ambiente ed un clima familiare che, mentre assicura l’ospitalità, offre l’opportunità per una maturazione umana, culturale e spirituale.
- 1.2 Il responsabile primo del collegio universitario è il Direttore della Casa salesiana; per la vita quotidiana gli studenti faranno riferimento agli incaricati da lui individuati e preposti.
- 1.3 Alla luce del sistema educativo di Don Bosco, il collegio universitario intende favorire la formazione globale del giovane studente, offrendogli un ambiente adatto per una crescita umana completa: professionale, relazionale, culturale, religiosa.

#### **ART. 2 – ACCESSO AL COLLEGIO UNIVERSITARIO E NORME DI COMPORTAMENTO**

- 2.1 La vita comunitaria richiede un convinto senso di corresponsabilità e di rispetto: delle persone, degli ambienti, delle attrezzature e delle cose. Tra gli ambienti va data particolare attenzione a quelli di uso comune: cucina, sala TV, sale studio, lavanderia, palestra, sala giochi e sala musica.
- 2.2 Per favorire il clima di studio e consentire a tutti il riposo, gli ospiti devono interrompere tra le ore 23.00 e le ore 7.00, sia nelle camere sia negli ambienti comuni, tutte le attività che comportano la diffusione di rumori arrecanti disturbo ai membri della comunità salesiana e agli altri ospiti.
- 2.3 Gli ospiti sono tenuti a pernottare presso il collegio, fatti salvi i motivi di salute, di studio e di lavoro opportunamente documentati. Per specifiche e temporanee necessità degli ospiti, i predetti orari potranno subire variazioni, previa autorizzazione dell’incaricato del collegio. In particolare, in caso di assenza durante la notte, durante il fine settimana o per periodi prolungati dal collegio vi è l’obbligo di avvisare preventivamente l’incaricato.
- 2.4 Gli ospiti avranno cura di evitare scherzi o atteggiamenti che offendano le persone o provochino danni alle strutture o siano contrari alle esigenze di studio e di riposo.
- 2.5 L’incaricato verifica periodicamente l’impegno personale nello studio.
- 2.6 All’inizio di ogni periodo, lo studente comunica all’incaricato il calendario settimanale dei suoi impegni accademici, specificando i giorni di impegno e le lezioni frequentate.
- 2.7 L’accesso agli ambienti comuni del collegio universitario è concesso anche ai visitatori invitati dagli ospiti, previa comunicazione all’incaricato. I visitatori dovranno lasciare il collegio entro le ore 23.00. I visitatori, su richiesta del personale dell’ente gestore, sono tenuti ad esibire un documento di identità e, se stranieri non appartenenti all’Unione Europea, anche copia del permesso di soggiorno. L’accesso da parte di minori è consentito soltanto qualora essi facciano parte del nucleo familiare dell’ospite o quando siano accompagnati da familiari adulti.
- 2.8 Durante le ore notturne non è consentito ai visitatori l’accesso, né la permanenza.
- 2.9 Per insindacabili motivi di sicurezza il personale dell’ente ospitante si riserva il diritto di limitare l’accesso dei visitatori o di allontanarli dalla struttura.
- 2.10 L’ospite è responsabile dei propri visitatori e dei danni eventualmente da essi procurati.

#### **ART. 3 - SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO E FORMAZIONE**

- 3.1 Nel rispetto della finalità della Casa religiosa di ospitalità, vengono organizzati periodici incontri informativi, formativi, culturali con partecipazione obbligatoria o facoltativa secondo il calendario stabilito all’inizio dell’anno accademico.
- 3.2 La Casa salesiana propone l’approfondimento della conoscenza del Cristianesimo, e, per chi lo desidera, l’accompagnamento nella vita cristiana.
- 3.3 Per le matricole, all’inizio dell’anno, si svolgono alcuni incontri per un’opportuna presentazione dell’ambiente educativo, cristiano, salesiano del collegio universitario.
- 3.4 Per una migliore conduzione del collegio è prevista l’istituzione annuale di un’equipe denominata “consiglio dei ministri” (costituta dal direttore, dall’economista, dall’incaricato e da 4 rappresentanti degli studenti) ed è richiesta una maggior corresponsabilità degli studenti assegnando loro incarichi specifici.
- 3.5 Sono sempre graditi suggerimenti e osservazioni per una migliore conduzione del collegio universitario.

#### **ART. 4 - USO DELLA CAMERA E DEGLI AMBIENTI COMUNI**

- 4.1 La camera è strettamente personale. È luogo di studio e di riposo. Perciò, gli ospiti non possono per nessun motivo consentire l'accesso nelle proprie camere a persone estranee al collegio universitario, eccetto componenti del proprio nucleo familiare.
- 4.2 Agli studenti ospitati non è permesso scambiare la propria stanza con altri ospiti del collegio universitario, né cedere il proprio letto ad estranei (anche se familiari).
- 4.3 Ognuno è responsabile della propria camera e di quanto vi è contenuto. Ne curerà pertanto il riassetto giornaliero. Nel caso in cui l'ospite riscontri la presenza di insetti infestanti, è tenuto a comunicarlo immediatamente all'incaricato per gli opportuni interventi.
- 4.4 Sono ammesse personalizzazioni della camera, a condizione che siano reversibili e che non arrechino danni, sia pur lievi, alla struttura, e che non siano in contrasto con i principi ispiratori della vita del Collegio.
- 4.5 Ogni ospite provvede alla propria biancheria (lenzuola, federa, asciugamani), al coprimaterasso e al copri-cuscino, alle coperte e agli effetti personali.
- 4.6 Il personale dell'ente gestore esegue interventi di pulizia presso le camere una volta alla settimana. Ogni studente provvede in tempo utile a ritirare gli oggetti che potrebbero ostacolare il lavoro di pulizia. La rinuncia a detta pulizia non è consentita, se non per giustificati e seri motivi.
- 4.7 La camera deve sempre essere chiusa a chiave;
- 4.8 L'utilizzo di radio, tv, stereo, tablet e computer è consentito, ma senza arrecare disturbo ai vicini.
- 4.9 Non è ammesso l'utilizzo degli spazi comuni per incontri di natura politica.
- 4.10 Non è consentito l'utilizzo di attrezzature e ambienti del collegio universitario per soggetti diversi dagli ospiti.
- 4.11 È espressamente vietato:
- a) introdurre nella struttura qualunque apparecchiatura pericolosa e non conforme a norme di legge (fornelli o stufe a gas, termosifoni a olio, etc.);
  - b) utilizzare/collegare in camera apparecchi dotati di resistenza elettrica (fornelli o stufe elettriche, etc.), fatto salvo l'uso di ventilatore, asciugacapelli, rasoi ed altri ausili speciali autorizzati preventivamente dall'incaricato del collegio universitario. Eventuali altre apparecchiature quali tostapane, scaldavivande, forni, ferri da stiro, caffettiere elettriche, friggitorici, bollitori, umidificatori, condizionatori, etc., potranno essere utilizzate, previa autorizzazione da parte dell'ente gestore, nei locali preposti. Apparecchiature non autorizzate saranno rimosse e conservate in locali preposti fino al termine del rapporto di ospitalità, fatta salva l'adozione di provvedimenti disciplinari;
  - c) fumare sia in tutte le camere e spazi chiusi della struttura;
  - d) consumare e distribuire bevande alcoliche;
  - e) introdurre nel collegio universitario e conservare in camera materiali infiammabili, complementi d'arredo non ignifughi (ad es., tappeti, tende), coperte non ignifughe, esplosivi, nonché sostanze nocive, stupefacenti o psicotrope;
  - f) introdurre animali di qualsiasi specie;
  - g) attuare spostamenti, modifiche o adattamenti degli arredi nelle camere, asportare o introdurre mobili o attrezzature dai luoghi comuni nelle camere, procedere a smontaggio, modifica o altro negli arredi;
  - h) introdurre attrezzature (multiprese mobili "ciabatte", etc.) o arredi e complementi d'arredo senza autorizzazione, nonché introdurre attrezzature informatiche che alterino la rete internet (ad es., routers);
  - i) applicare adesivi o manifesti permanenti la cui rimozione arrechi danni su pareti, porte o arredi; esporre avvisi, cartelli o altro al di fuori degli spazi appositamente riservati;
  - j) manomettere gli interruttori protetti, i rilevatori di fumo e qualunque dispositivo in dotazione alla struttura;
  - k) mettere in atto qualsiasi azione che possa arrecare danno agli altri ospiti, ai membri della comunità salesiana, al personale in servizio o a terzi o alla struttura e ai beni presenti in essa;
  - l) realizzare feste o riunioni in camera o in altri locali diversi da quelli indicati dall'incaricato, ovvero nei locali previsti senza preventiva autorizzazione dell'incaricato del collegio universitario;
  - m) abbandonare resti di cibi e bevande nel locale cucina e negli spazi comuni;
  - n) consumare, cucinare e conservare alimenti nelle camere;
  - o) gettare o depositare immondizie o rifiuti fuori dagli appositi contenitori. In caso di mancato rispetto delle disposizioni comunali concernenti la raccolta differenziata, le eventuali sanzioni amministrative saranno addebitate all'ospite responsabile, ovvero in via solidale a tutti gli ospiti della struttura;
  - p) collocare sui davanzali qualsiasi oggetto;
  - q) lasciare attivi i punti di illuminazione interni e di erogazione acqua all'uscita dalla camera;

- r) stendere i propri indumenti al di fuori degli spazi dedicati;
- s) utilizzare il locale cucina in orario notturno (dalle 23.00 alle 6.00), salvo che in caso di necessità;

4.12 Al termine della permanenza presso il collegio universitario, l'ospite è tenuto a lasciare la camera in ordine, con le luci spente, le finestre e le tapparelle chiuse; inoltre, l'ospite deve consegnare tutte le chiavi ricevute all'incaricato del collegio universitario.

#### **ART. 5 - CONTROLLI ED ISPEZIONI**

- 5.1 La direzione ed il personale incaricato dell'ente gestore si riservano il diritto di accedere alle singole camere per verificare lo stato di ordine e pulizia, per accertare il buono stato di conservazione dell'arredo e delle attrezzature, per qualsiasi ulteriore necessità. In tal caso l'ospite sarà preavvisato e potrà assistere al sopralluogo.
- 5.2 A seguito della comunicazione del sopralluogo e in caso di assenza dell'assegnatario della camera o di irreperibilità dello stesso, il personale addetto è comunque autorizzato all'ingresso in camera. Gli esiti del controllo verranno segnalati all'incaricato del collegio universitario per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti
- 5.3 Nel caso in cui vi sia fondato motivo di ritenere che siano in atto violazioni del contratto di prestazione di servizi di ospitalità o del presente regolamento e/o uno stato di emergenza o pericolo, l'ente gestore potrà effettuare ogni sorta di controllo, anche senza preavviso, avvalendosi, se necessario, delle forze dell'ordine.

#### **ART. 6 - RESPONSABILITÀ**

- 6.1 L'ente gestore, pur garantendo la conveniente sorveglianza, declina ogni responsabilità derivante dalla negligenza degli ospiti per lo smarrimento, il furto o il danneggiamento di qualsiasi oggetto personale.
- 6.2 Alla buona educazione degli ospiti è affidato l'ordine, il decoro e la conservazione degli ambienti e delle attrezzature comuni.
- 6.3 Eventuali guasti o malfunzionamenti devono essere prontamente segnalati all'incaricato del collegio universitario. Il risarcimento di un danno procurato sarà a carico di coloro che lo hanno causato, secondo quanto meglio disciplinato nel contratto di prestazione di servizi di ospitalità.

#### **ART. 7 - NORME SULL'UTILIZZO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ INTERNET**

- 7.1 L'ente gestore offre agli ospiti l'utilizzo di connettività internet, non a scopo di *gaming*.
- 7.2 L'utilizzo della connettività internet e di eventuali servizi informatici è affidato all'esclusiva responsabilità del singolo utente, che solleva l'ente gestore da qualsiasi responsabilità per un eventuale uso improprio di tali servizi.
- 7.3 Per la segnalazione di eventuali problemi, occorre fare riferimento all'incaricato del collegio universitario.
- 7.4 Fatto salvo il rispetto dei diritti previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, l'amministratore di sistema ha la facoltà di accedere ai dati delle connessioni (*log*):
  - a) nel caso in cui sia necessario identificare e diagnosticare problemi o vulnerabilità presenti nel sistema, al fine di preservarne l'integrità;
  - b) su richiesta delle autorità giudiziarie
  - c) qualora sussistano ragionevoli dubbi sull'avvenuta violazione delle presenti disposizioni e si ritenga che il monitoraggio dei dati possa essere d'aiuto all'individuazione dei responsabili.
- 7.5 L'amministratore di sistema si riserva il diritto di disattivare un utente, qualora sia necessario preservare l'integrità del sistema, anche senza preavviso. La riattivazione avverrà dopo la verifica e la risoluzione dell'inconveniente, nei tempi necessari all'esecuzione di tale operazione.
- 7.6 L'ospite prende altresì atto che, durante la navigazione in internet, il caricamento e/o lo scaricamento di eventuali programmi, contenuti o informazioni dalla rete avviene sotto la propria responsabilità. Si ricorda che il software disponibile sulla rete internet, nonché i files multimediali, le immagini, etc., anche se accessibili e disponibili nelle diverse forme di *freeware*, *shareware*, *demo*, *trial*, etc. sono soggetti alla normativa vigente sul trattamento dei diritti d'autore. Scaricare e installare tale software, scaricare files multimediali e immagini sulla

propria postazione costituisce una presa in carico da parte dell'utente delle responsabilità legali implicite nell'atto.

#### **ART. 8 - ACCETTAZIONE E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

- 8.1 Di norma si accettano come ospiti gli studenti che iniziano il corso di studi universitari.
- 8.2 A seguito di presentazione di domanda di ammissione su modulo predisposto dal collegio universitario, lo studente è convocato dall'ente gestore per sostenere un colloquio conoscitivo con l'incaricato del collegio universitario e/o il Direttore dell'Istituto; durante il colloquio vengono proposte allo studente le finalità dell'Ente gestore ed il progetto educativo. Può essere richiesta la partecipazione dei genitori dello studente al colloquio conoscitivo.
- 8.3 Ottenuta risposta positiva mediante lettera scritta dall'ente gestore, lo studente provvederà all'espletamento delle formalità necessarie.
- 8.4 Ordinariamente la permanenza presso il collegio universitario è reiterabile per 6 anni accademici (7 anni accademici per coloro che frequentano la facoltà di Medicina e Chirurgia). Un eventuale prolungamento dell'ospitalità deve essere espressamente concordato con il Direttore o con il suo incaricato.
- 8.5 L'iscrizione al collegio universitario è annuale. La richiesta di riammissione deve essere presentata entro il 30 giugno di ogni anno da parte dello studente, d'intesa con i genitori. Il Direttore dell'ente gestore e/o l'incaricato del collegio universitario, ai fini dell'accoglimento della richiesta, valutano l'impegno nello studio da parte dello studente, la sua frequenza e la sua regolarità negli esami, la sua condotta, l'integrazione all'interno del collegio universitario, la sua disponibilità a partecipare alle proposte educative e l'osservanza del presente regolamento e del contratto di prestazione di servizi di ospitalità da parte del giovane. L'incaricato comunicherà la riammissione o la non riammissione all'interessato entro il 31 luglio successivo alla presentazione della domanda.
- 8.6 Costituiscono motivo di ammonizione, sanzione pecuniaria, allontanamento, in qualsiasi momento dell'anno accademico, secondo le modalità dettagliate nel contratto di prestazione di servizi di ospitalità, le seguenti condotte:
  - a) scarso impegno nello studio;
  - b) mancanza di rispetto verso persone, ambienti, oggetti, ivi compresi assunzione di comportamenti intenzionalmente contrari ai principi etici e religiosi che ispirano il collegio universitario, uso di linguaggio ed atteggiamenti volgari, furti, bestemmie;
  - c) ingiustificata assenza ai periodici incontri obbligatori;
  - d) abituale mancata partecipazione ai momenti di vita comunitaria;
  - e) inosservanza dei principi e delle norme del presente regolamento e del contratto di prestazione di servizi di ospitalità;
  - f)
  - g) introduzione e diffusione in qualsiasi forma nel collegio universitario di materiale pornografico e di sostanze stupefacenti;
  - h) utilizzo di internet in modo non corretto;
  - i) mancato pagamento delle rette, così come dettagliato nel contratto di prestazione di servizi di ospitalità

#### **ART. 9 - VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO**

- 9.1 L'ente gestore, allo scopo di migliorare le condizioni di servizio e di ottimizzare i processi di gestione, ha la facoltà di variare in ogni momento il presente regolamento, dandone comunicazione all'ospite attraverso idonea informativa.